

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Martina Malfertheiner

Andrea Tinti

Iwan Gasser

Stefano Seppi

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt – avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

Julia Maria Graf

Circolare

numero: 015 del: 04.02.2026

autore: Andrea Tinti

An alle Kunden

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA 4° trimestre - invio dei dati relativi al 4° trimestre 2025 entro il 02.03.2026

sintesi:

I soggetti passivi IVA devono inviare trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche utilizzando apposito modello. Le comunicazioni devono avvenire esclusivamente per via telematica. Sono esonerati i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale o alle liquidazioni periodiche IVA. Il nostro studio si occupa spontaneamente dell'invio della comunicazione in oggetto per i propri clienti per i quali tiene la contabilità o, su richiesta, per i clienti che effettuano la contabilità per conto proprio stessa, dopo aver ricevuto tempestivamente i documenti richiesti.

Come noto¹ i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono obbligatoriamente trasmettere trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche IVA mensili e trimestrali utilizzando apposito modello generato in formato XML che deve rispettare determinate specifiche tecniche². Tale modello e le relative istruzioni sono accessibili dal sito web dell'Agenzia delle Entrate³.

Per i clienti di Studio per cui provvediamo noi all'elaborazione della contabilità, procederemo automaticamente alla predisposizione e all'invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Ai nostri Clienti che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, chiediamo di volerci inviare la documentazione almeno 15 giorni prima della scadenza (dunque

¹ Vedasi nostra ultima circolare informativa n. 87/2025 e l'art. 21-bis del DL 31.5.2010, n. 78

² Il modello e le istruzioni sono state approvate dai provv. 27.3.2017 n. 58793 e 21.3.2018 n. 62214 dell'Agenzia delle Entrate e successivamente modificate con provv. n. 125654 del 14/03/2024

³ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/liquidazioni-periodiche-iva/modello-e-istruzioni-_comunicaz-liquidaz-per-iva

entro il 15 febbraio 2026) l'invio della Comunicazione del quarto trimestre 2025 ovvero relativa ai mesi **ottobre/novembre/dicembre 2025**.

1 Requisiti soggettivi

1.1 Soggetti interessati

Sono obbligati a trasmettere i dati delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla natura giuridica. Sono pertanto interessati all'adempimento anche gli enti pubblici che svolgono attività commerciale.

In caso di liquidazione dell'IVA di gruppo, ogni singola società controllata deve presentare le comunicazioni con i dati relativi alle proprie liquidazioni periodiche IVA.

La capogruppo deve presentare, oltre alle comunicazioni con i dati relativi alle proprie liquidazioni periodiche IVA, anche le comunicazioni con i dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA del gruppo.

1.2 Soggetti esonerati

Sono espressamente esonerati da tale adempimento i soggetti passivi⁴:

- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad es. i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti);

ovvero

- non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (ad. es. i soggetti minimi e forfettari).

Tali soggetti sono obbligati all'invio nel caso in cui in corso dell'anno vengano meno le condizioni di esonero.

2 Modalità di trasmissione

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente

ovvero

- per il tramite di un intermediario abilitato (ad es. un commercialista).

3 Termini di trasmissione

I termini per l'invio della Comunicazione sono identici per i soggetti trimestrali e mensili.

La Comunicazione deve essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 30

⁴ Art. 21-bis, c. 3 del DL 78/2010

settembre⁵ e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio⁶. Per il 2025 le scadenze sono le seguenti:

Periodicità delle liquidazioni IVA		Termine trasmissione della Comunicazione
Trimestrale	Mensile	
1° trimestre 2025	gennaio, febbraio, marzo	3.06.2025
2° trimestre 2025	aprile, maggio, giugno	30.09.2025
3° trimestre 2025	luglio, agosto, settembre	1.12.2025
4° trimestre 2025	ottobre, novembre, dicembre	2.3.2026

3.1 Possibile invio con la dichiarazione IVA dei dati del 4° trimestre

La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre è eventualmente possibile anche all'interno della dichiarazione IVA annuale⁷.

I soggetti passivi che effettuano la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre con la dichiarazione annuale IVA devono presentare quest'ultima entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate

4 Modalità di compilazione

Per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo; quindi i soggetti mensili presenteranno tre moduli ad ogni scadenza, mentre i soggetti trimestrali ne presenteranno solamente uno.

I contribuenti trimestrali devono presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre senza operare le eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad es. il calcolo definitivo del pro rata).

Nel caso di esercizio di più attività con contabilità separata, va compilato un unico modulo riepilogativo per ciascun periodo⁸.

5 Il contenuto della comunicazione

Il modello di Comunicazione⁹ delle liquidazioni periodiche si compone di un Frontespizio e del quadro VP.

⁵ L'art. 3 co. 1 del DL 73/2022 ha differito al 30 settembre il termine relativo al secondo trimestre di ciascun anno, originariamente previsto per il 16 settembre.

⁶ Art. 21-bis, c. 1 del DL 78/20

⁷ Art. 12-quater del DL 34/2019

⁸ Art. 21-bis, c. 4 del DL 78/2010

⁹ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/289118/IVA+periodica_2023.pdf/8828af2c-ef09-69e9-d259-6ac3d189ddc6

Nel Frontespizio vanno indicati i dati identificativi del contribuente, dell'impegno alla presentazione e l'anno d'imposta.

In presenza di liquidazioni IVA di gruppo, le singole società partecipate devono indicare nell'apposito campo il numero di P. IVA della capogruppo.

Nella comunicazione presentata dalla capogruppo e riferita alla liquidazione periodica IVA di gruppo, deve essere barrata la casella "Liquidazione del gruppo". In questa comunicazione la capogruppo non dovrà indicare nell'apposito campo il proprio numero di P. IVA.

Nel quadro VP vanno indicati tutti i dati relativi alla liquidazione periodica, quali il "periodo di riferimento" (mese o trimestre) ed i seguenti dati:

- ammontare complessivo (al netto dell'IVA) delle operazioni attive (rigo VP2). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- ammontare complessivo (al netto dell'IVA) delle operazioni passive (rigo VP3). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- ammontare IVA a debito (rigo VP4). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, in questo campo va indicato l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo;
- ammontare IVA a credito (rigo VP5). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, in questo campo va indicato l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo;
- ammontare IVA dovuta (rigo VP 6);
- debito del periodo precedente non superiore ad € 100,00 (rigo VP7). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, questo campo resta vuoto;
- credito IVA derivante dal periodo precedente (rigo VP8). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, questo campo resta vuoto;
- credito IVA anno precedente (rigo VP9). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, questo campo resta vuoto;
- versamenti IVA auto UE (rigo VP10). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento (rigo VP11) a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione deve essere effettuata tramite il modello F24. Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- interessi dovuti per le liq. trimestrali 1% (rigo VP12). Nella comunicazione relativa all'IVA di gruppo, presentata dalla capogruppo, questo campo resta vuoto;
- acconto IVA dovuto (rigo VP13); è presente la casella 1 "Metodo", utilizzabile per indicare il codice (1, 2, 3 o 4) relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto IVA (storico, previsionale, effettivo, ecc.). Nella comunicazione delle

single società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, questo campo resta vuoto;

- ammontare Iva da versare o a credito (rigo VP14). Nella comunicazione delle singole società controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, in questo rigo vanno indicati gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento.

6 Sanzioni

Il mancato invio del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, ovvero l'indicazione di dati incompleti o errati comporta una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00¹⁰.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi al termine per l'invio della comunicazione, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

6.1 Ravvedimento operoso

Recentemente l'Agenzia delle Entrate¹¹ ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso¹² per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

A tal proposito, fermo restando il versamento della sanzione prevista, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso, nel caso in cui la regolarizzazione:

- sia effettuata prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa / incompleta / errata;
- sia effettuata direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla presentazione della stessa, non è necessario procedere all'invio della comunicazione omessa / incompleta / errata.

7 Versamento importi minori

Per le liquidazioni IVA mensili/trimestrali è pari a Euro 100 il limite al di sopra del quale è richiesto il versamento dell'imposta, entro il giorno 16 del mese/trimestre successivo¹³. Se l'importo dovuto non supera i 100 euro, il versamento può dunque facoltativamente avvenire insieme a quello del mese/trimestre successivo, ma entro il **16 dicembre**¹⁴ dello stesso anno per i soggetti mensili ed entro il **16 novembre**¹⁵ dello stesso anno¹⁶ per i soggetti mensili. Per i soggetti mensili versamento relativo al mese di dicembre è effettuato comunque entro il giorno

¹⁰ Art. 11, c. 2-ter del D.Lgs. 472/97 – nuovo comma inserito dall'art. 4, c. 3 del DL 193/2016

¹¹ Risoluzione n. 104/E del 28.7.2017

¹² Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97

¹³ a seguito del D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024,

¹⁴ art. 9, comma 1, lett. b), DLgs. 8.1.2024 n. 1

¹⁵ Art. 7 DPR 542/1999; Le parole "16 novembre" sono state sostituite alle precedenti "16 dicembre" dall'art. 2, comma 3, DLgs. 5.8.2024 n. 108, pubblicato in G.U. 5.8.2024 n. 182.

¹⁶ Vedasi Circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2024: Ad esempio, un soggetto passivo IVA "mensile", dalla cui liquidazione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro, potrà versare complessivamente l'IVA periodica dei predetti mesi entro il 16 maggio 2024. Ciò per il fatto che il limite di 100 euro viene superato con il computo dell'IVA dovuta per il mese di aprile.

16 del mese successivo¹⁷. Nell'ambito della comunicazione LIPE il riporto al periodo successivo del debito IVA andrà segnalato compilando il rigo **VP7**.

8 Note operative per i nostri clienti

Elenchiamo qui di seguito le modalità operative per la predisposizione delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

8.1 Clienti di Studio per i quali elaboriamo noi la contabilità

Per i clienti di Studio per cui provvediamo noi all'elaborazione della contabilità, procederemo automaticamente alla predisposizione e all'invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

8.2 Clienti di Studio che gestiscono la contabilità in proprio

Nel caso in cui il cliente gestisca in proprio la contabilità ed intenda conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione, dovrà compilare e restituirci via fax o per e-mail la lettera d'incarico allegata alla presente circolare.

8.2.1 Il programma di contabilità dei nostri Clienti genera il file della Comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate

Qualora il programma di contabilità sia in grado di generare il file nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate, potrete inviarcelo. Noi effettueremo il controllo del file con il software dell'Agenzia delle Entrate e successivamente provvederemo all'invio telematico.

8.2.2 Il programma di contabilità dei nostri Clienti NON genera il file della Comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate

In tal caso il Cliente ci deve inviare tutti i dati necessari al fine della predisposizione della Comunicazione, già elencati al punto 5. della ns. circolare.

A tal fine ci dovrà essere inviata la stampa relativa alle liquidazioni periodiche IVA da inserire nelle Comunicazioni in scadenza.


Per motivi organizzativi, Vi chiediamo di volerci inviare la documentazione almeno 15 giorni prima della scadenza per l'invio della Comunicazione (quindi entro il **15 febbraio 2026** possibilmente per la comunicazione per il quarto trimestre 2025).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



¹⁷ articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100

Allegati

- 1) Incarico per la predisposizione e l'invio telematico della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

A
Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per la predisposizione e l'invio telematico della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

- ☐ la predisposizione
- ☐ l'invio telematico

della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al

- ☐ 1° trimestre 2025 – in scadenza il 03.06.2025
- ☐ 2° trimestre 2025 – in scadenza il 30.09.2025
- ☐ 3° trimestre 2025 – in scadenza il 01.12.2025
- ☐ 4° trimestre 2025 – in scadenza il 02.03.2026

Per la predisposizione della Comunicazione Vi trasmettiamo i seguenti dati / documenti come richiesti nella Vs. Circolare: (Scegliere una delle 2 forme sotto indicate)

-
- ☐ File per l'invio telematico
-

- ☐ stampa di n. ____ liquidazioni trimestrali relative al ____ trimestre
 - ☐ stampa di n. ____ liquidazioni mensili relative ai mesi di: _____
- _____

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____

Cognome: _____

E-mail: _____

Tel.: _____

Ragione sociale : _____

Data e Firma